

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 marzo 2020, n. 174

Rimozione urgente serbatoio criogenico presso il DEA di Lecce ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica in particolare, l'art. 32. Che dispone *"Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"* nonché *"Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni"*;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*; pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alle necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone una assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 0033212 del 4 marzo 2020, il Direttore Generale della ASL Lecce ha rappresentato che:

- *"si rende necessario nell'immediato attivare il Pronto Soccorso del Nuovo DEA per mettere in campo ed attuare la rete sanitaria cercando di ridurre al minimo il contagio da Covid 19, con ulteriori interventi che riguardano l'ampliamento dei posti letto in isolamento e rianimazione, necessari in caso di diffusione di focolai del virus;*
- *è installato presso il DEA un serbatoio criogenico e le apparecchiature a servizio dello stesso, nell'area della Centrale dei Gas Medicinali, necessario per la sola fornitura dettagliatamente indicata nella deliberazione n. 2561 del 27 novembre 2018, limitatamente alle prove di funzionamento e alle operazioni di verifica e collaudo degli impianti installati dalla ditta (omissis) (con sub-appalto della ditta esecutrice dei lavori del nuovo ospedale)"*;
- *dette prove di funzionamento sono state effettuate nel corso del collaudo, già concluso, con acquisizione del Certificato Unico di Collaudo in data 18/12/2019, ritenendo così conclusa la fase relativa ai lavori, con conseguente presa in carico della struttura da parte dell'ASL, come da verbale del 21/12/2019;*
- *dopo diverse comunicazioni e diffide alla suddetta ditta (omissis), il serbatoio in argomento non è stato rimosso, impedendo la fornitura del farmaco da parte della Società già fornitrice dei gas medicinali presso il Presidio Ospedaliero Vito Fazzi;*
- *sono inutilmente decorsi i 5 giorni di termini di diffida effettuata dal Direttore Generale;*

- sono state, per ben due volte, rinviate le attività programmate per l'installazione del serbatoio fornito da (omissis) in virtù del contratto Rep. n. (omissis) del (omissis), registrato presso Agenzia delle Entrate di Bari il (omissis) al n. (omissis) serie (omissis), per la fornitura di ossigeno equiparato per legge a fornitura di farmaco specifico;
- il suddetto farmaco è indispensabile ai fini assistenziali stante le caratteristiche delle Unità Operative da attivare (rianimazione);
- il rinvio dell'attivazione della struttura DEA pregiudica di fatto la fruibilità assistenziale dei soggetti in pericolo in fase di emergenza sanitaria;

RITENUTO che le circostanze su esposte integrino i presupposti e le condizioni per provvedere in via d'urgenza alla tutela della salute pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833,

ORDINA

alla ditta (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., la rimozione *ad horas* del serbatoio criogenico e delle apparecchiature a servizio dello stesso, installate nell'area della Centrale dei Gas Medicinali, presso il nuovo DEA del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, con ogni conseguenza di legge nel caso di inosservanza dell'ordine dell'Autorità.

La presente Ordinanza è trasmessa al NAS dei Carabinieri di Milano per la notificazione alla (omissis), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in (omissis) alla via (omissis) CAP (omissis).

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 6 marzo 2020

EMILIANO